



Consulta Femminile Regionale
del Piemonte

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE REGIONALE DEL PIEMONTE

Approvato dalla Consulta femminile regionale del Piemonte il 16 giugno 2003

Art.1

La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Può riunirsi in via straordinaria su richiesta di un quarto delle componenti effettive.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato alla Consultrici, salvo casi d'urgenza, almeno sette giorni liberi prima della data fissata per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno che dovrà essere discusso.

Le Presidenze del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale possono richiedere la convocazione della Consulta tutte le volte che lo riterranno opportuno.

Art.2

Le sedute della Consulta sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno delle componenti effettive o supplenti nominate ai sensi dell'art. 4, primo comma, dello Statuto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle intervenute, semprechè l'ordine del giorno non preveda l'elezione degli organi della Consulta, nel qual caso è richiesta la maggioranza di cui al comma che precede.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissata l'ora per la seconda convocazione.

Le Consultrici assenti giustificate o assenti per incarico ai sensi dell'art. 9, ultimo comma del presente Regolamento, non vengono computate per fissare il numero legale entro il limite massimo di un quinto delle componenti la Consulta stessa.

Le sedute, come previsto dall'art.9 dello Statuto, sono di regola pubbliche, salvo diversa decisione della Presidenza.

Il/la responsabile del CEDIF partecipa alle sedute della Consulta.

Un quinto delle componenti della Consulta può, in apertura di seduta, chiedere l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno; la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle presenti.

Art. 3

In caso di assenza della rappresentante effettiva, la supplente designata ai sensi dell'art.4 dello Statuto partecipa ai lavori della Consulta con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari.

Art. 4

Le rappresentanti dei partiti e delle Associazioni decadono dalla Consulta dopo tre assenze consecutive non giustificate alla riunioni della stessa. In tal caso la Presidenza della Consulta avvia le procedure per la designazione della nuova rappresentante.

Art. 5

Per l'ammissione alla Consulta di nuovi gruppi organizzati è necessario un esame collegiale delle finalità ed attività dell'organizzazione richiedente in base ai criteri stabiliti dall'art. 4 dello Statuto e l'approvazione della maggioranza assoluta delle componenti.

Art. 6

Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità dei consensi, le eventuali mozioni, osservazioni, proposte e documenti dovranno rispecchiare le posizioni espresse dalle consultrici.

Art. 7

La Consulta ha sede presso il Consiglio Regionale del Piemonte e si avvale per il servizio di segreteria dei mezzi e del personale messi a disposizione dal Consiglio Regionale al fine di assicurare, nell'ambito dei compiti istituzionali della Consulta, l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue attività.

Art. 8

Possono presentare la propria candidatura all'Ufficio di Presidenza esclusivamente le consultrici effettive.

L'elezione della Presidente avviene a scrutinio segreto. E' richiesta la maggioranza assoluta delle componenti la Consulta, effettive ovvero supplenti, anche in seconda convocazione dell'assemblea. Se nessuna candidata ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra le due candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletta la più anziana. All'elezione delle due Vicepresidenti e delle due Segretarie si procede con votazioni separate e ciascuna consultrice vota, sempre a scrutinio segreto, per un solo nominativo.

Sono elette rispettivamente Vicepresidenti e Segretarie le candidate che hanno ottenute il maggior numero di voti.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino all'elezione del successivo.

Art. 9

La Presidente convoca la Consulta, ne è la responsabile e la rappresenta.

In caso di decadenza, dimissioni od impedimento definitivo della Presidente, le sue funzioni saranno assunte dalla Vicepresidente prima eletta, che dovrà provvedere ad indire nuove elezioni.

Una componente dell'Ufficio di Presidenza può partecipare alle riunioni dei Gruppi di studio.

La Presidente può delegare a partecipare in rappresentanza della Consulta, a singole manifestazioni ed incontri, una delle Vicepresidenti, oppure uno delle componenti dell'Ufficio di Presidenza, oppure la coordinatrice di uno dei gruppi di studio, qualora l'argomento dell'iniziativa abbia attinenza con il tema trattato dal Gruppo stesso, oppure una consultrice effettiva.

Art.10

I gruppi di studio sono costituiti con decisione dell'Ufficio di Presidenza.

L'attività dei Gruppi di studio di cui all'art.8 dello Statuto, ha carattere continuativo.

La coordinatrice del gruppo tiene i rapporti con l'Ufficio di Presidenza.

Le organizzazioni presenti nella Consulta possono farsi rappresentare nei Gruppi di Studio anche da esperte non facenti parte della Consulta, designate con particolare riferimento al problema trattato.

Le componenti dei Gruppi di studio, dopo tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni dei gruppi di appartenenza, decadono dai gruppi stessi.

Incontri congiunti dei Gruppi possono essere richiesti sia dalle rispettive coordinatrici, sia dall'Ufficio di Presidenza.

Qualora i gruppi di studio intendano avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art.8 dello Statuto, ne fanno richiesta all'Ufficio di Presidenza, il quale delibera, fissando in accordo con il Gruppo di studio le modalità delle audizioni.

Art. 11

La registrazione dell'intero dibattito svolto nelle sedute assembleari della Consulta è conservata a cura dell'ufficio di segreteria per tutta la durata in carica della Consulta stessa.